



## Accordo di Collaborazione Sportiva

### Art. 1

Il Pugile Pro Sig. \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
Tesserato con la ASD/SSD \_\_\_\_\_ affiliata alla F.P.I.

### nomina suo Procuratore Sportivo

Il Sig. \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
Procuratore Sportivo regolarmente tesserato alla F.P.I. con licenza n° \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_  
domiciliato a \_\_\_\_\_ prov (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

### Art. 2

Tale incarico è conferito per la durata di anni \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) con decorrenza dal \_\_\_\_\_

### Art. 3

La percentuale spettante al Procuratore sulle indennità del pugile è stabilita, di comune accordo tra le parti, nella seguente misura:

- a) Per incontri ed esibizioni disputati in Italia \_\_\_\_\_% (massimo consentito 25%)
- b) Per incontri ed esibizioni disputati all'estero \_\_\_\_\_% (massimo consentito 30%)

### Art. 4

I poteri e gli obblighi reciproci delle parti sono quelli stabiliti dalle retrostanti condizioni generali dell'accordo di collaborazione sportiva. Si applicano, inoltre, al presente accordo tutte le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti della F.P.I.

Il Pugile  
(firma leggibile)

ASD/SSD  
(timbro ASD e firma Presidente leggibile)

Il Procuratore Sportivo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA

### 1. Obblighi del Pugile

Il pugile affida al suo procuratore mandato di rappresentarlo presso le Società Organizzatrici in Italia e all'estero per tutti gli adempimenti organizzativi che si riferiscono alla propria carriera di pugile pro.

In specie:

- a) Gli conferisce il potere di stipulare in suo nome con l'assenso della ASD/SSD di appartenenza contratti di ingaggio e di prestare opera di assistenza organizzativa e logistica per incontri ed esibizioni pugilistiche, obbligandosi fin d'ora piena e fedele esecuzione.
- b) Si obbliga a non consentire che il proprio nome e la propria qualità di pugilatore siano impiegati a fine di pubblicità, salvo consenso espresso del suo procuratore.

### 2. Obblighi del Procuratore

Il Procuratore si obbliga a curare, come fossero suoi, gli interessi economici e morali che si riferiscono alla carriera ed alla attività sportive del pugile.

In specie:

- a) Ad adoperarsi attivamente per stipulare, nell'interesse del pugile, accordi idonei e remunerativi, in relazione allo stadio di forma ed alle possibilità dell'atleta in accordo con la ASD/SSD di appartenenza.
- b) Ad indirizzare la carriera e l'attività sportiva dell'atleta, in modo da fargli conseguire i maggiori successi che saranno possibili, e di conservare e di accrescere il suo prestigio e la sua fama sportiva.
- c) A curare diligentemente tutte le pratiche amministrative inerenti all'attività sportiva del pugile, ed a patrocinare i suoi interessi economici e morali in accordo con la ASD/SSD.
- d) A verificare, preventivamente, sentito il parere vincolante del tecnico sportivo e della ASD/SSD di appartenenza, lo stato di forma e di efficienza fisico – tecnica del pugile, per poter trattare i singoli incontri.
- e) Ad anticipare le spese necessarie per l'allenamento e per l'istruzione tecnico-professionale del pugile, ivi incluse le spese per l'istruttore e per lo staff medico-sanitario che sarà scelto di comune accordo tra il procuratore e il pugile della ASD/SSD di appartenenza, nonché le spese di viaggio e soggiorno. Tali spese verranno rimborsate al procuratore, previa fornitura al pugile dei relativi e dettagliati giustificativi di spesa, a mezzo di deduzione del loro importo dai compensi percepiti dal pugile, da effettuarsi preventivamente al calcolo della percentuale spettante al procuratore, in modo che questa ultima venga calcolata sulla indennità netta riconosciuta al pugile ovvero tolte le spese di cui sopra.
- f) Sono a completo carico del procuratore le spese di corrispondenza (postale, telefonica, telematica).
- g) Il procuratore risponde, anche per minima negligenza o imprudenza, di ogni pregiudizio economico che il pugile possa subire.
- h) Eventuali rapporti di natura economica tra il pugile ed il procuratore dovranno essere adeguatamente documentate al fine di consentire l'attribuzione delle competenze erogate o di spettanza di ciascuno.

Le funzioni del Procuratore rientrano all'interno dei regolamenti della FPI, in quanto le attività richieste sono strettamente connesse e sussidiarie con l'attività agonistica del Pugile, così come previsto dalle prescrizioni emanate dalle Sigle Internazionali riconosciute dalla FPI (WBO, WBC, WBA, IBF, EBU). Il Procuratore, con la sottoscrizione dell'accordo, dichiara di operare secondo i regolamenti e le circolari emanati dalla FPI in materia, ed accetta incondizionatamente quanto previsto dalle norme vigenti in materia di giustizia sportiva.

### Effetti dei provvedimenti federali sul presente accordo

- a) L'accordo di collaborazione sportiva è inefficace qualora le parti contraenti, all'atto della firma, non siano in possesso di regolare tesseramento.
- b) Qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente accordo, essa dovrà essere deferita esclusivamente ai competenti Organi Federali in conformità di quanto disposto nello Statuto e nei vigenti Regolamenti Federali. Le relative decisioni dovranno essere accettate ed eseguite dalle parti.